

DELIBERA N. 275/11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECOLOR S.P.A CON SEDE IN CREMONA, VIA ANTICHE FORNACI, 44, ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA LOCALE TELECOLOR, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 34 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177 E DEL PARAGRAFO 2.3 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 34, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177.

(F. 59/11/SM – CRC)

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 3 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante “*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. f), con il quale sono stati delegati al

Corecom compiti inerenti la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTO il codice di autoregolamentazione Tv e minori, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*”;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) della Lombardia datato 19 aprile 2011 n. CONT. 1/11, notificato il 20 aprile 2011 e pervenuto presso l’emittente il 22 aprile 2011 (e trasmesso in Autorità con nota prot 0026327 del 26/05/2011), con il quale è stata contestata alla Società TELECOLOR S.p.A con sede in Cremona, via Antiche Fornaci, 44, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva locale TELECOLOR, la violazione dell'art. 34 comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 e del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso all’interno di un telegiornale un servizio giornalistico, su un film a luci rosse prodotto in provincia di Bergamo, ritenuto inadatto per un pubblico di minori;

RILEVATO che la società non ha prodotto, presso il Corecom regionale per le comunicazioni Lombardia, né memorie difensive né richiesta di audizione;

VISTO che il Corecom con la relazione conclusiva pervenuta in Autorità il 26 maggio 2011 prot. 26327 ha dichiarato che “non essendo intervenuti ulteriori elementi istruttori per la definizione del caso in questione, sulla base dell'attività istruttoria svolta, ritiene di confermare i contenuti del verbale di accertamento e dell'atto di contestazione e conseguentemente di proporre la prosecuzione del procedimento sanzionatorio”.

RILEVATO che:

- in data 18/02/2011 in fascia oraria di televisione per tutti è stato trasmesso su TELECOLOR all'interno del Telegiornale delle ore 19.30 il servizio concernente un film a luci rosse prodotto nella provincia di Brescia con attori principianti;

- il servizio, della durata di un circa due minuti e quaranta secondi, ha avuto per oggetto un film a luci rosse prodotto in provincia di Brescia con attori principianti selezionati tra gli iscritti ai club scambisti presenti sul territorio;

- anche se il servizio oggetto di contestazione non presenta scene pornografiche (e quindi non integra violazione dell'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal D. L.gs 15 marzo 2010, n. 44) , gli argomenti trattati, la durata estesa, la presentazione di immagini suggestive e, soprattutto, la mancanza di preventivo avviso da parte della giornalista sulla inidoneità del servizio alla fruizione da parte di un pubblico di minori, sono idonei a generare un pregiudizio allo sviluppo psichico o morale dei minori, non essendo state adottate le cautele previste dalla disciplina vigente al fine di contemperare il diritto alla tutela dei minori con il diritto di cronaca/informazione;

CONSIDERATO che il paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori impegna le Imprese televisive <a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie. Le Imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30: a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore; b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori. Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori...>;

CONSIDERATO che l'art. 34 comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal D. L.gs 15 marzo 2010, n. 44 stabilisce che <... le emittenti televisive sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni...>;

RITENUTO, pertanto, che la messa in onda in data 18 febbraio 2011 in fascia oraria di televisione per tutti del servizio concernente un film a luci rosse prodotto nella provincia di Brescia con attori principianti, mandato in onda da TELECOLOR all'interno del Telegiornale delle ore 19.30, pur non contenendo immagini pornografiche e dunque non integrando la contestata violazione dell'articolo 34, comma 1 del decreto

legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal D. L.gs 15 marzo 2010, n. 44, integri comunque la violazione del paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal D. L.gs 15 marzo 2010, n. 44;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00), a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli articoli 35 e 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per la violazione rilevata;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, se essa deve ritenersi elevata in linea di principio astratta, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei minori, d'altra parte va tenuta in considerazione la messa in onda in orario al di fuori della fascia oraria protetta;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state adottate adeguate misure preventive volte ad attenuare la capacità nociva del servizio trasmesso;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Società TELECOLOR S.p.A è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'articolo 35 e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimedia-
li;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla Società TELECOLOR S.p.A con sede in Cremona, via Antiche Fornaci, 44, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva locale TELECOLOR, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la violazione delle disposizioni di cui al Codice di autoregolamentazione Tv e minori con particolare riferimento al paragrafo 2.3 in combinato disposto con art. 34, comma 6, del D. L.gs 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal D. L.gs 15 marzo 2010, n. 44;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 275/11/CSP”*, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“ Delibera n. 275/11/CSP”*.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alle sanzioni inflitte sia dall’Autorità che, per quelle dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell’emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola